

**Allegato "A" dell'Atto Rep. N. 34888/11508**

**S T A T U T O**  
**della**  
**"FONDAZIONE CARDIOLOGICA DOTT.SSA MYRIAM ZITO SACCO**  
**ONLUS"**

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE -DENOMINAZIONE - SEDE**

Art. 1 - E' costituita per volontà del dott. Franco Cesare Sacco una Fondazione denominata "Fondazione Cardiologica Dottoressa Maria o Myriam Zito Sacco - Onlus".

La Fondazione ha sede in Forlì , Piazzetta F.lli Ruffini n.6.

Art. 2 - La durata della Fondazione è fissata senza limitazioni di sorta e pertanto con carattere di perpetuità.

**TITOLO II**

**SCOPI**

Art. 3 - La Fondazione non persegue fini di lucro, bensì ha carattere strettamente filantropico, e svolge la sua attività nell'ambito regionale, per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, nonché nell'ambito nazionale per quanto attiene alle attività di cui alla lettera "C" del presente articolo.

a) assiste e fornisce aiuto tecnico ed economico a cardiopatici che necessitano di interventi cardiocirurgici particolarmente complessi onde evitare un rischio per pazienti ancora giovani e capaci di essere socialmente utili, se opportunamente curati.

Aiuta pazienti in condizioni economiche disagiate, da accertarsi previa documentazione, ai quali verrà erogato un contributo finanziario allo scopo di permettere l'esecuzione di detti interventi presso Centri Cardiocirurgici altamente qualificati;

b) persegue il potenziamento della struttura pubblica ospedaliera nel settore cardiologico, attraverso un adeguamento tecnologico e strumentale, laddove sia garantita una costante, attenta e proficua utilizzazione delle apparecchiature.

Di volta in volta saranno regolamentati i rapporti tra la Fondazione e l'A.U.S.L. in ordine alle citate apparecchiature.

Il tutto nell'ambito delle funzioni assegnate dalla programmazione regionale e

locale.

La struttura cardiologica individuata a tali scopi è in particolare l'Unità Operativa di Cardiologia dell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì;

- c) La Fondazione potrà anche istituire una o più borse di studio o perseguire ulteriori iniziative nel campo della prevenzione, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, in ambito cardiologico, della cura e riabilitazione delle malattie cardiovascolari e fare quant'altro per il miglior conseguimento degli scopi sociali, previa deliberazione dell'organo amministrativo.

Ai fini di raggiungere gli scopi prefissati nel campo della ricerca scientifica, la Fondazione a titolo puramente esemplificativo potrà svolgere:

- attività che realizzino direttamente o promuovano la ricerca nel campo bio-medico in generale e nel settore delle patologie cardiache in particolare;
- attività che promuovano l'aggiornamento dei medici sullo sviluppo delle conoscenze relative alla cardiologia o a settori ad essa inerenti;
- attività che favoriscano l'applicazione dei risultati della ricerca scientifica, anche intesa come assistenza al dialogo tra i singoli operatori specializzati nei vari settori;
- attività di formazione ed aggiornamento nel campo della prevenzione delle malattie cardiovascolari del personale docente di istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- attività di divulgazione dei dati e notizie sui progressi più recenti della ricerca medica, anche con sostegno informatico.

Inoltre nell'ambito delle attività strumentali, accessorie e connesse la Fondazione potrà:

- finanziare o ricevere finanziamenti per le attività scientifiche promosse e gestite direttamente da altri enti, istituzioni, strutture sanitarie pubbliche e/o private, associazioni o altre fondazioni;
- curare o favorire pubblicazioni di carattere scientifico;
- promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi di aggiornamento anche finanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati;
- promuovere o organizzare occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;
- accordare contributi e borse di studio al fine di contribuire alla formazione di personale tecnico da utilizzare nelle ricerche;
- intrattenere rapporti e scambi culturali con le Università, gli ospedali, le cliniche, i centri di assistenza medica, le associazioni e fondazioni italiane ed estere che perseguano scopi simili;

Per la realizzazione delle sopradette attività strumentali, accessorie e connesse la Fondazione potrà, assumere interessenze e partecipazione in società, o aderire in genere ad enti costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe ovvero anche direttamente od indirettamente collegate a quelle della Fondazione, nonché

promuovere iniziative comuni con istituzioni scientifiche italiane ed estere e con altri enti che operano nei settori di attività sopra indicati.

Alla Fondazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Sono definiti preliminarmente i capitoli di spesa relativi al perseguimento degli scopi sopraindicati ed in particolare per il perseguimento di quanto indicato alla lettera a - l'80% (ottanta per cento) e per gli scopi sopraindicati alle lettere b et c - il 20% (venti per cento) dell'utile patrimoniale dell'Ente;

eventuali residui attivi potranno essere destinati agli stessi fini di cui alle lettere a) b) c) del presente articolo senza vincoli di percentuale.

### TITOLO III

#### PATRIMONIO ED ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE

Art. 4 - Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito da una somma di euro 309.874,14 ( trecentonovemilaottocentosettantaquattro virgola quattordici).

La dotazione patrimoniale potrà essere aumentata o alimentata da donazioni, oblazioni, legati o erogazioni di quanti vogliono concorrere agli scopi suddetti.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale, durante la sua vita , a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Fondazione provvede alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, impiegando obbligatoriamente gli utili e gli avanzi di gestione.

Il Comitato Direttivo della Fondazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo più opportuno e redditizio, senza poter tuttavia mai intaccare il patrimonio di dotazione definito nell'atto di Fondazione, o aumentato con atti successivi.

L'esercizio della Fondazione per le rendite annuali va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Alla fine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio o rendiconto annuale.

E' espressa volontà del Fondatore che la Fondazione non debba mai subire, in contrasto con l'atto costitutivo e lo Statuto che la regolano, trasformazioni, modificazioni, unificazioni o confluenze in altre fondazioni, anche se a queste è consentito di confluire in essa, senza che vengano alterate la personalità giuridica e la denominazione della presente Fondazione, il tutto nel rispetto delle norme del Codice Civile in materia di Fondazioni.

E' comunque fatto obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## TITOLO IV

### ORGANI ED INCARICHI DELLA FONDAZIONE

Art. 5 - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione e da un Comitato Direttivo, coadiuvato, qualora nominato, da un Comitato Scientifico.

Art.6 - Per volontà del Fondatore, sono Membri del Consiglio di Amministrazione:

- Il Prefetto pro tempore di Forlì con potere di nomina diretta da parte sua di un delegato in sua rappresentanza.
- Il Sindaco pro tempore del Comune di Forlì con potere di nomina diretta da parte sua di un delegato in sua rappresentanza.
- L'Assessore alla Sanità pro tempore della Regione Emilia -Romagna con potere di nomina diretta da parte sua di un delegato in sua rappresentanza.
- Il Vescovo pro tempore della Diocesi di Forlì con potere di nomina diretta da parte sua di un delegato in sua rappresentanza.
- L'Assessore alla Cultura pro tempore del Comune di Forlì con potere di nomina diretta da parte sua di un delegato in sua rappresentanza .
- Il Presidente pro tempore della Amministrazione Provinciale di Forlì con potere di nomina da parte sua di un delegato in sua rappresentanza.
- Il Direttore Generale pro tempore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì, con potere di nomina diretta da parte sua di un delegato in sua rappresentanza.
- Dott. Franco Cesare Sacco, Fondatore
- Dott. Franco Rusticali, Forlì
- Dott. Guido Balestra, Forlì.

Art.7 - La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetterà di diritto, vita sua durante, al dott. Franco Rusticali, Primario della Unità Operativa di Cardiologia dell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì e ciò per volontà del Fondatore.

In casi di cessazione o rinuncia di un componente del Comitato Direttivo, il Presidente potrà designare un nuovo componente del Comitato stesso che verrà automaticamente a ricoprire anche la carica di membro del Consiglio di Amministrazione resasi vacante.

In caso di cessazione o rinuncia del dott. Franco Rusticali dalla carica di presidente, il Comitato Direttivo potrà designare un nuovo componente al fine di ricostituire la triade direttiva, la quale nel suo seno eleggerà il nuovo Presidente. Diversamente il Consiglio di Amministrazione provvederà ad eleggere nel proprio seno un Presidente che durerà in carica 3 (tre) anni e potrà essere rieletto.

Qualora i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dal Fondatore non accettino la carica a loro conferita, o non provvedano a nominare un rappresentante in loro vece, il Consiglio provvederà alla nomina di un altro componente scegliendolo tra personalità del mondo scientifico e della cultura.

Art. 8 - Il Comitato Direttivo è composto da

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Due Membri del Consiglio di Amministrazione.

Il primo Comitato Direttivo sarà costituito, per volontà del Fondatore, dal Presidente Dott. Franco Rusticali e dai Dottori Franco Cesare Sacco e Guido Balestra, Membri del Consiglio di Amministrazione, che resteranno in carica illimitatamente, salvo loro rinuncia.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione che nominerà gli altri componenti, di cui uno con funzione di coordinatore, che resteranno in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni.

Art. 9 - Il Comitato Direttivo è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da un componente del Comitato Direttivo delegato dal Presidente.

Art.10 - I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo che alcuno di essi sia chiamato alla carica di segretario.

Art.11 - Il segretario viene nominato dal Comitato Direttivo tra i membri del Consiglio o all'esterno del Consiglio stesso. In via esemplificativa il segretario provvederà alla tenuta dei verbali del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo, agli adempimenti per la convocazione degli organi suddetti e, su mandato del Presidente, all'espletamento di tutte le formalità necessarie al conseguimento degli scopi della Fondazione.

## TITOLO V

### FUNZIONE DEGLI ORGANI

Art.12 - Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a - di approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo, entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;
- b - di provvedere sui problemi che gli sono sottoposti dal Comitato Direttivo.

Art. 13 - Il Comitato Direttivo ha tutti gli altri poteri per l'amministrazione del patrimonio, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché per la ripartizione delle stesse nell'ambito degli scopi della Fondazione.

Il Comitato scientifico formula i progetti degli studi di ricerca, valuta proposte di studio eventualmente provenienti da persone fisiche o giuridiche e da enti di qualsiasi natura. I membri del Comitato Scientifico vengono chiamati a partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo per illustrare i progetti proposti e fornire all'occorrenza chiarimenti.

## TITOLO VI

### IL PRESIDENTE

Art. 14 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- Convoca il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Direttivo e li presiede preparando le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- Firma gli atti e quanto occorre per l'espletamento di tutte le iniziative deliberate;
- Sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- Cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- Adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Comitato Direttivo;
- Nomina e revoca gli altri membri del Comitato Scientifico.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci un membro del Comitato Direttivo delegato dal Presidente.

## TITOLO VII

### RIUNIONE DEGLI ORGANI

Art. 15 – Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria una volta all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Art. 16 – Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che compongono gli organi suddetti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese ed a votazione segrete se verteranno su questioni attinenti a persone fisiche.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 17- I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri e trascritti per ciascun anno in ordine numerico e cronologico; devono inoltre essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

## TITOLO VIII

### COLLEGIO SINDACALE

Art. 18 – Il Collegio Sindacale, qualora venga nominato, è formato da tre membri effettivi e due supplenti, i quali restano in carica illimitatamente salvo revoca o dimissioni.

E' compito del Collegio Sindacale controllare il Bilancio prima della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 – Per quanto non espressamente previsto ne presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di Fondazioni.

Firmato: Rusticali Franco

Firmato: Giorgio Papi Notaio